



S T A T U T O

A seguito delle modifiche apportate nell'Assemblea straordinaria
del 17 Settembre 2008

S O M M A R I O

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI

- Art. 1 *Costituzione, sede, denominazione*
Art. 2 *Scopi*

TITOLO II - ASSOCIATI E ADERENTI

- Art. 3 *Ambito associativo*
Art. 4 *Rapporto associativo*
Art. 5 *Diritti e doveri degli Associati*
Art. 6 *Contributi*
Art. 7 *Sanzioni*
Art. 8 *Cessazione della condizione di Associato e Aderente*

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 9 *Organi*
Art. 10 *Assemblea: costituzione, convocazione, riunioni e deliberazioni*
Art. 11 *Assemblea: attribuzioni*
Art. 12 *Comitato Esecutivo: composizione, riunioni e deliberazioni*
Art. 13 *Comitato Esecutivo: attribuzioni*
Art. 14 *Presidente*
Art. 15 *Comitato di Presidenza*
Art. 16 *Collegio dei Revisori contabili*
Art. 17 *Proibiviri*
Art. 18 *Disposizioni generali sulle cariche*
Art. 19 *Direttore*

TITOLO IV – FONDO COMUNE E BILANCI

- Art. 20 *Fondo comune*
Art. 21 *Esercizio sociale e bilanci*

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 22 *Modificazioni statutarie*
Art. 23 *Scioglimento*
Art. 24 *Rinvio*

TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI

Art. 1
Costituzione, sede, denominazione

E' costituita, a norma dell'art. 36 del Codice Civile e con durata illimitata, l'ASSONAVE, Associazione Nazionale dell'Industria Navalmecanica, in forma abbreviata Assonave.

L'Associazione, con sede legale in Roma, aderisce a Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente di categoria del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Associati.

L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando gli Associati alla loro osservanza. Su delibera del Comitato Esecutivo, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.

Art. 2
Scopi

L'Associazione, in conformità ai principi organizzativi generali del sistema confederale, persegue i seguenti scopi:

- a) tutelare in ogni campo gli interessi di carattere generale e collettivo dei propri Associati ed è a tal fine legittimata a rappresentarli nelle sedi, pubbliche e private, competenti;
- b) collaborare e contribuire allo studio ed alla risoluzione di problemi interessanti l'industria navalmecanica;
- c) promuovere e favorire accordi di interesse comune tra gli Associati, e fra di essi ed altri Enti nazionali ed esteri;
- d) svolgere quelle attività che i suoi Organi statutari riconoscano utili per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Ferma restando l'autonomia degli Associati, spetta all'Assonave, in occasione della predisposizione dei Piani Governativi di settore e degli strumenti normativi riguardanti l'industria navalmecanica:

- coordinare gli interessi degli Associati e definire le azioni unitarie più idonee da intraprendere nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
- assicurare la partecipazione di propri delegati negli Organismi all'uopo costituiti, laddove sia richiesta la presenza di rappresentanti dell'industria.

Dall'attività dell'Associazione è esclusa la trattazione di problemi di carattere sindacale.

L'Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

TITOLO II ***ASSOCIATI E ADERENTI***

Art. 3 ***Ambito associativo***

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Associati:

- le Aziende esercenti l'industria della costruzione, trasformazione, modificazione e riparazione di navi per navigazione alturiera, iscritte agli Albi speciali di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e dei relativi apparati motori;
- le Associazioni costituite ai fini della tutela degli interessi generali degli altri cantieri che esercitano le attività di cui sopra;
- gli Enti o le Aziende di ricerca nel campo di attività degli Associati.

E' inoltre costituito in ambito Assonave il "Gruppo dei Riparatori Navali" (G.RI.NAV.) al quale possono partecipare le imprese iscritte all'Albo speciale delle Imprese di riparazione navale di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

Il Gruppo dei Riparatori Navali nomina un proprio rappresentante, membro di diritto del Comitato Esecutivo di Assonave.

Il rappresentante rimane in carica due anni. La sua nomina avviene in coincidenza con la nomina del Comitato Esecutivo dell'Associazione.

Possono altresì far parte dell'Associazione in qualità di "Aderenti" le imprese nazionali abitualmente fornitrici di materiali, macchinari, impianti e servizi destinati all'industria della costruzione, trasformazione, modificazione e riparazione di navi per navigazione alturiera e dei relativi apparati motori.

L'insieme degli Aderenti costituisce il "Gruppo dei fornitori dell'industria cantieristica". Il Gruppo nomina – anche per referendum – un proprio rappresentante che è membro di diritto del Comitato Esecutivo dell'Assonave.

Ogni Aderente viene iscritto, su sua richiesta, ad una delle seguenti Sezioni, in relazione alla prevalente attività svolta:

1. materiali siderurgici, fusi, stampati, fucinati, materiale saldante ed affini;
2. macchinari meccanici diversi (di coperta, di movimentazione del carico, gru, pompe, ecc.);
3. Impianti di bordo (condizionamento, antincendio, di sicurezza, imbarcazioni di salvataggio, ecc.);
4. Impianti ed apparecchiature elettriche e di automazione (di apparato motore, dei carichi liquidi, ecc.);
5. pitture, coibenti, pavimenti e loro applicazioni, servizi vari;
6. arredamento navale;
7. impianti ed apparecchiature di navigazione, lavorazioni e forniture diverse.

Ciascuna Sezione nomina un proprio rappresentante che può prendere parte, con funzioni consultive e senza diritto di voto, alle assemblee dell'Associazione.

I rappresentanti del Gruppo e delle sezioni dei fornitori navali rimangono in carica due anni. La loro nomina avviene in coincidenza con la nomina del Comitato Esecutivo dell'Associazione.

Art. 4 **Rapporto associativo**

I soggetti di cui al precedente articolo per essere ammessi all'Associazione dovranno presentare domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante.

Nella domanda di ammissione dovrà essere esplicitamente indicato che il richiedente ha preso visione del presente statuto e che lo accetta integralmente, insieme al Codice etico ed alla Carta dei valori associativi di Confindustria.

Inoltre i soggetti che richiedono di essere ammessi all'Associazione dovranno impegnarsi a rispettare e, qualora si tratti di Associazioni, a far rispettare ai propri Associati i principi del sistema organizzativo che fa capo a Confindustria.

Sull'accettazione della domanda delibera il Comitato Esecutivo, tenendo conto del parere espresso dai Proviviri, circa la piena affidabilità delle imprese e dei loro rappresentanti sotto il profilo legale e morale.

Contro la delibera negativa è ammesso il ricorso all'Assemblea che decide inappellabilmente. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

L'iscrizione è impegnativa fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della data di ammissione.

Con l'eccezione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 9, l'iscrizione si intende rinnovata di biennio in biennio qualora non sia presentato dall'Associato o dall'Aderente formale atto di dimissioni, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Art. 5 ***Diritti e doveri degli Associati***

Gli Associati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Gli Associati, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Ciascun Associato, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dai principi organizzativi generali in materia.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

In particolare, l'Associato deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi, fatta eccezione per gli Aderenti;

- fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese" di Confindustria, o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.

L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

Art. 6 **Contributi**

Ciascun Associato è tenuto al versamento di un contributo annuo o per frazione di anno; detto contributo viene fissato di volta in volta dal Comitato Esecutivo mentre le eventuali maggiori spese saranno coperte in proporzione al numero di voti di cui ciascuno dispone in Assemblea.

L'Associazione procede altresì alla ripartizione tra gli Associati delle quote parti del contributo annuo spettante a Confindustria, sulla base dei criteri stabiliti dai "regolamenti confederali".

Le imprese partecipanti al "Gruppo dei Riparatori Navali" nonché gli Aderenti al "Gruppo dei Fornitori Navali" sono tenuti al versamento di una quota di adesione annua o per frazione di anno, stabilita con delibera del Comitato Esecutivo.

Art. 7 **Sanzioni**

Gli Associati e gli Aderenti che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) sospensione dei loro rappresentanti nel Comitato Esecutivo dell'Associazione;
- c) sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali dell'Associazione;
- d) esclusione come previsto dall'articolo successivo.

Le sanzioni di cui sopra verranno applicate, in alternativa o anche cumulativamente dal Comitato Esecutivo in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Avverso la decisione del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso, entro 30 (trenta) giorni, ai Proviviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 8
Cessazione della condizione di Associato e Aderente

La qualità di Associato o di Aderente si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per perdita dei requisiti necessari per l'adesione di cui al precedente articolo 3;
- c) per esclusione dall'Associazione, deliberata dal Comitato Esecutivo, a carico di quegli Associati o Aderenti che, per gravi inadempienze agli obblighi del presente statuto o per gravi ragioni, rendessero incompatibile la loro presenza nell'Associazione.

E' data facoltà, nei 30 (trenta) giorni, di ricorso ai Proviviri nei casi di cui alla lettera c) precedente. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

L'Associato o l'Aderente dimissionario o escluso perde il diritto al rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate all'Associazione.

Gli Associati o Aderenti che, a seguito di fusione, incorporazione e concentrazioni, cessino l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 3 o entrino a far parte di Società che chiedano l'ammissione all'Associazione sono esonerati dal versamento dei contributi di cui al precedente articolo 6.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9
Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente e uno o più Vicepresidenti
- e) i Proviviri;
- f) il Collegio dei Revisori contabili.

Art. 10
Assemblea: costituzione, convocazione, riunioni e deliberazioni

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti delle Aziende, Associazioni ed Enti Associati o da persone da essi delegate. E' ammessa una sola delega per ogni Associato.

Ad ogni Associato compete un voto. Inoltre, per gli Associati con più di cinquecento dipendenti compete un voto supplementare per ogni ulteriore quota di mille dipendenti. Le frazioni si arrotondano all'unità quando superano i cinquecento millesimi e si trascurano nel caso inverso.

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
- b) in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Comitato Esecutivo o ne sia fatta richiesta da tanti Associati titolari di almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli Associati, oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti, a mezzo raccomandata A.R. o telegramma, o fax, o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà degli associati. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un quinto dei voti attribuiti a tutti gli Associati; tuttavia, trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Direttore dell'Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Proviviri ed il Direttore.

Articolo 11 ***Assemblea: attribuzioni***

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente e uno o più Vice Presidenti;
- b) eleggere i componenti elettivi del Comitato Esecutivo;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei revisori contabili;
- d) eleggere i Proviviri;
- e) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- f) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
- g) approvare il bilancio consuntivo;
- h) approvare i contributi;
- i) modificare il presente statuto;
- l) sciogliere l'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- m) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Comitato Esecutivo o dal Presidente.

Articolo 12 ***Comitato Esecutivo: composizione, riunioni e deliberazioni***

L'Associazione è gestita da un Comitato Esecutivo composto da un minimo di 7 ad un massimo di 13 membri, del quale fanno parte, oltre al Presidente, almeno un Rappresentante per ciascuna delle principali componenti associative, di cui uno o più nominati Vice Presidenti dal Comitato stesso.

I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica due anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari a sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Qualora nel biennio si rendessero vacanti uno o più posti nel Comitato Esecutivo, lo stesso Comitato può provvedere per cooptazione al proprio completamento. I membri cooptati scadono insieme con quelli nominati dall'Assemblea.

Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo raccomandata A.R. o telegramma o fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso d'urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Comitato Esecutivo.

Alla riunione sono invitati i Revisori contabili e i Proviviri, senza diritto di voto.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti il Comitato Esecutivo in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

Art. 13
Comitato Esecutivo : attribuzioni

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) nominare la Commissione di designazione;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente e uno o più Vice Presidenti;
- c) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- d) deliberare le direttive generali per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;
- e) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- f) approvare le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e la relativa relazione per la successiva approvazione dell'Assemblea;
- g) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- h) adottare le sanzioni;
- i) esaminare le domande di adesione;
- j) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
- k) deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente statuto;
- l) determinare l'entità del contributo annuo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- m) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;
- n) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.

Art. 14
Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Comitato Esecutivo elegge, a scrutinio segreto, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti degli Associati che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli Associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone al Comitato Esecutivo le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione il Comitato, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di uno o più candidati all'elezione da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente scegliendolo all'interno della lista dei candidati proposta dalla Commissione di designazione.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti degli organi direttivi ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni da uno dei Vice Presidenti.

Art. 15 **Comitato di Presidenza**

Il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e dai Vice Presidenti, assicura correttezza alla gestione dell'Associazione e delibera in caso di urgenza sulle questioni di specifica competenza del Comitato Esecutivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

Art. 16 **Collegio dei Revisori contabili**

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti degli Associati, in una lista di almeno sette candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti gli Associati.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore contabile.

Ciascun Associato può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei revisori contabili durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Art. 17 ***Probiviri***

L'Assemblea degli anni dispari elegge, a scrutinio segreto, 4 Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Associato può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i 4 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i restanti 2 Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri nominati dalle parti al Presidente del Tribunale di Roma.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello al Collegio dei Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativi dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri, per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 4 Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare 2 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 2 Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 18 **Disposizioni generali sulle cariche**

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti degli Associati, fatte salve quelle di cui agli articoli 16 e 17 del presente statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e di Comitato Esecutivo dell'Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 19 **Direttore**

Il Comitato Esecutivo nomina un Direttore il quale provvede all'organizzazione, direzione e ordinaria amministrazione dell'Associazione ed assicura, in collaborazione con il Presidente, i necessari contatti con gli Organismi nazionali ed internazionali.

Il Direttore assiste alle sedute dell'Assemblea, del Comitato Esecutivo e del Comitato di Presidenza e ne redige i relativi verbali.

TITOLO IV
FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 20
Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto gli Associati che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 21
Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

TITOLO V
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22
Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti gli Associati.

In casi particolari, il Comitato Esecutivo può sottoporre agli Associati, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli Associati.

Agli Associati che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 23
Scioglimento

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Associati rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti tutti gli Associati.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 24
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto nonché del sistema confederale.